

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1094

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Senatore TRABUCCHI**

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1954 (Stampato n. 541)

Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 luglio 1954

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2327 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a quaranta milioni di lire ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni che hanno un capitale sociale non inferiore a duecentocinquanta milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti ».

ART. 3.

I primi tre commi dell'articolo 2474 del Codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire due milioni.

« Le quote di conferimento del socio possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire cinquantamila.

« Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire cinquantamila ».

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 2479 del Codice civile è modificato come segue:

« L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento ».

ART. 5.

L'articolo 2485 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire cinquantamila il socio ha diritto ad un voto per ogni cinquantamila lire ».

ART. 6.

L'articolo 2488, primo comma, del Codice civile è modificato come segue:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a quaranta milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 7.

È concesso il termine fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge alle società per azioni ed a responsabilità limitata, legalmente esistenti, per procedere agli aumenti di capitale necessari per regolarizzare la loro posizione agli effetti del minimo di capitale richiesto.

Entro i limiti degli aumenti di capitale effettuati in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il trasferimento a capitale dei saldi di rivalutazione monetaria già regolarmente accertati, sarà soggetto a registrazione con tassa fissa, purché il trasferimento sia deliberato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Le società che non si regolarizzeranno entro il termine di cui all'articolo precedente agli effetti dei minimi di capitale, stabiliti

agli articoli 1 e 3 della presente legge, saranno sciolte di diritto.

Gli amministratori debbono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal Codice civile.

Gli amministratori che omettano di provvedere nel termine sopra stabilito alla convocazione della assemblea saranno puniti con la ammenda da lire venticinquemila a lire cinquecentomila.